



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

N. 440/2023 INT.

**Direttiva per la prima applicazione dell'art. 127 disp. att. c.p.p.**

Il Procuratore della Repubblica,

**Premesso**

che la riforma attuata con il decreto legislativo 150 del 2022, è intervenuta anche su diversi aspetti dell'attività del pubblico ministero, prevedendo - tra le modifiche apportate - anche un complesso sistema di scadenze, con disposizioni rigorose in materia di tempi delle indagini che si traducono nella previsione di meccanismi cogenti (deposito atti, notifiche), per garantire che la durata delle stesse corrisponda effettivamente alle previsioni di cui all'art. 405 c.p.p. e per evitare situazioni di stasi conseguenti alla decorrenza dei relativi termini (artt. 415 *bis* e *ter* c.p.p.);

che pertanto stati introdotti nuovi strumenti di controllo sull'eventuale inerzia del pubblico ministero da parte del Procuratore generale e del Giudice. In particolare, gli artt. 405, 406, 407 e 407 *bis* c.p.p. contengono una disciplina innovativa dei termini delle indagini preliminari, stabilendo la durata degli stessi in 6 mesi per le contravvenzioni, 1 anno per i delitti e 18 mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p. E' prevista, in tutti i casi, un'unica proroga di sei mesi, alla quale si applica il regime previgente, il cui presupposto, tuttavia, appare significativamente mutato, in quanto esso viene fatto consistere *solo* nella *complessità* dell'indagine. Gli indici della complessità delle indagini sono insuscettibili di rigida tipizzazione e possono essere i più diversi. Non può però dubitarsi del fatto che il concetto fa riferimento ad una caratteristica oggettiva delle indagini, con la conseguenza che è da escludersi, *prima facie*, che possano porsi a base delle richieste di proroga situazioni quali l'eccessivo carico di lavoro del magistrato, il numero dei procedimenti pendenti, eventuali disfunzioni organizzative dell'ufficio, ecc.

In linea con i primi orientamenti espressi dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, è prudente ritenere non rilevanti, ai fini della complessità delle indagini, ritardi dovuti a deficit organizzativi della polizia giudiziaria o degli ausiliari, ovvero dei diversi uffici del pubblico ministero potenzialmente coinvolti, salvo che la difficoltà organizzativa sia connaturata alla fattispecie di reato che costituisce oggetto concreto di indagine (ad esempio la transnazionalità, l'interposizione di soggetti fittizi sparsi sul territorio nazionale et similia). In tale prospettiva, il requisito della complessità dell'indagine va accertato di volta in volta, in base alla materia oggetto di investigazione, al numero delle persone coinvolte ed alle particolarità della fattispecie concreta.

Deve ricordarsi, infine, che l'art. 407 *bis* c.p.p. introduce, al secondo comma, un *termine di riflessione* pari a 3 mesi (9 mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, c.p.p.). Benché letteralmente esso appaia riferibile solo al deposito della richiesta di archiviazione e all'atto di esercizio dell'azione penale, deve ritenersi che si estenda anche al deposito degli atti ex art. 415 *bis* c.p.p., come lascia ritenere la previsione normativa di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. che prevede la comunicazione al Procuratore Generale presso la Corte d'appello dei procedimenti nei quali il Pubblico Ministero non abbia proceduto alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *entro i termini previsti dall'art. 407 bis del codice*. Resta tuttavia la necessità di riferirsi agli ordinari termini di durata delle indagini preliminari (eventualmente prorogati), per quanto riguarda l'eventuale richiesta al Procuratore Generale di autorizzazione al differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini.

#### **Evidenziato**

che il legislatore ha, con la riforma, dedicato particolare attenzione, al **regime delle comunicazioni disciplinato dall'art. 127 disp. att. c.p.p., che prevede la trasmissione, con cadenza settimanale, al Procuratore Generale presso la Corte d'appello dei seguenti elenchi:**

- procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro 3 mesi (9 per i reati di cui all'art. 407 co. 2) dalla scadenza del termine di cui all'art. 407 bis comma 2 c.p.;
- procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini scaturenti dalla procedura di c.d. deposito coatto prevista dall'articolo 415 *ter*, comma 3, primo e secondo periodo, del codice, ovvero entro 1 mese (ovvero mesi 3 per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) dalla notifica dell'avviso di deposito degli atti in segreteria;

- procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407 bis, comma 2, e 415 ter, comma 3, quarto periodo del codice.

Per ciascuno dei procedimenti dovrà essere precisato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5 *bis* dell'articolo 415 *-bis* del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito. Inoltre, dovranno essere comunicati:

- le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanta altro valga a identificarla;
- il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
- le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
- il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
- i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
- il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

#### **Rilevato**

che la disposizione di cui all'art. 127 disp att. c.p.p. appare di non agevole attuazione, come già evidenziato dalla Procura Generale della Cassazione con nota del 19/1/2023, tenuto conto della mancata istituzione di un registro nel quale iscrivere gli elenchi trasmessi, indispensabile perché alla ricezione degli elenchi segua una gestione non fittizia degli stessi e per l'esigenza della predisposizione, trasmissione e gestione dei flussi di informazione mediante mezzo informatico;

#### **Ricordato**

quanto segnalato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, con la sua nota del 25/9/2023 che in copia si allega alla presente, secondo cui il termine per le comunicazioni settimanali di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p., **inizierà a decorre, per i reati contravvenzionali, decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dei procedimenti iscritti dopo il 30/12/2022, e decorso l'ulteriore periodo di riflessione di sei mesi di cui all'art. 407 bis c.p.p.** Si ricorda, inoltre, che a tale termine complessivo (di nove mesi), andrà sommato l'ulteriore periodo di 1 mese per effetto della sospensione dei termini. **Ne consegue che dopo il 30 ottobre c.a., per le prime notizie di reato di natura contravvenzionale iscritte nel vigore della riforma Cartabia, troverà in astratto applicazione il meccanismo comunicativo di cui all'art. 127 disp. att c.p.p.;**

#### **Considerato**

che in attesa della formazione di criteri omogenei anche sul piano nazionale, in virtù della funzione di orientamento della Procura Generale della Cassazione nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 106/2006, è necessario avviare prassi operative che tengano conto del **dettato normativo e di criteri di ragionevolezza**, anche alla luce di quelli già formati sotto il vigore della precedente normativa in materia di comunicazioni alla Procura Generale per l'esercizio dei poteri di avocazione – essendo il meccanismo di cui all'art. 127 disp. att. c.p.p. strettamente funzionale a tale potere del P.G.

**In primo luogo** occorre evidenziare che le nuove disposizioni non trovano applicazione per i procedimenti pendenti al 30.12.2022 e in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, in caso di connessione o di collegamento investigativo, quando le indagini riguardano i reati gravi per i quali sono già previsti, dalla previgente disciplina, termini più ampi.

Ciò risulta dall'art. 88-bis, introdotto dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma. Tale norma disciplina un'articolata fase transitoria per l'entrata in vigore del nuovo processo penale, con il differimento di una serie di disposizioni procedurali<sup>1</sup>. In particolare, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto ed in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale - nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, in caso di connessione o di collegamento investigativo quando le indagini riguardano i reati gravi per i quali sono già previsti, dalla previgente disciplina, termini più ampi (comma 1) - **continua ad applicarsi il progresso regime processuale (comma 2), anche in tema di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale (art. 127 disp. att. c.p.p.)**.

Inoltre, deve escludersi che rientrano nei casi di ingiustificata inerzia, cui è collegato il meccanismo avocativo e la nuova disciplina delle comunicazioni ex art. 127 disp. att. i **procedimenti nei quali il magistrato assegnatario non provvede alla definizione del fascicolo poiché in attesa di decisioni dell'organo giudicante** (esemplificativamente, si pensi ai casi di citazione diretta, o di espletamento di incidenti probatori).

---

<sup>1</sup> In materia di retrodatazione su richiesta di parte, in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater), di forme e termini per l'avvio dell'azione penale (art. 407-bis) di rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale (art. 415-ter).

Vi son, poi, evenienze nelle quali le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale presuppongono la tempestiva attività di altri organi: assume particolare rilievo, in siffatto contesto, **la mancata comunicazione, da parte della autorità amministrativa, circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte all'indagato** (fattispecie ricorrente in ipotesi contravvenzionali in materia di diritto penale del lavoro).

In tali casi, l'inerzia non appare ascrivibile al pubblico ministero e, di conseguenza, può escludersi in via interpretativa che sussista l'obbligo di comunicazione per lo specifico procedimento da parte del pubblico ministero di primo grado.

Ancora, potrebbe accadere che la fattispecie contravvenzionale è iscritta congiuntamente a fattispecie penale di natura delittuosa, per la quale il termine delle indagini, essendo pari ad un anno – di regola – non è ancora spirato. Anche in tale ipotesi deve ritenersi che si possa prescindere dalla trasmissione ex art. 127 disp. att c.p.p., in quanto la norma fa riferimento al procedimento nella sua globalità e non alla singola notizia di reato, ferma restando la sanzione di inutilizzabilità che può determinarsi con riguardo alla singola fattispecie contravvenzionale i cui termini sono scaduti.

In tale ultimo scenario, valuterà il p.m. precedente l'opportunità di uno "stralcio" del solo reato contravvenzionale in scadenza, qualora sia utile, se non necessario, sollecitare in tal modo il potere avocatorio del Procuratore Generale.

Tanto esposto,

sentito il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze in data 23/10/2023, ritenuto utile richiamare le evidenziate scadenze per i reati di natura contravvenzionale iscritti dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2022;

vista la nota del Dipartimento per la transizione digitale del Ministero della Giustizia, del 24/8/20223, che parimenti si allega.

#### **Invita**

i magistrati dell'ufficio a verificare, con la collaborazione delle proprie segreterie, l'insorgenza della scadenza dei termini delle indagini preliminari per le menzionate fattispecie di reato di natura contravvenzionale iscritte subito dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 150 del 2022. Al riguardo, le segreterie dei colleghi Sostituti Procuratori provvederanno ad estrarre dagli applicativi SICIP e Console (con la collaborazione dei Magistrati) gli elenchi dei procedimenti caratterizzati da apparente inerzia del p.m., ai sensi

del novellato art. 127 disp. att c.p.p., ai fini della successiva verifica da parte di ciascun Sostituto Procuratore.

A loro volta, i Sostituti Procuratori, prima dell'invio degli elenchi al Procuratore Generale, avranno cura di escludere da gli stessi:

- per i procedimenti pendenti al 30.12.2022, quelli nei quali il pubblico ministero aveva già disposto, prima di tale data, l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale di tali fattispecie contravvenzionali, nonché in relazione alle notizie di reato contravvenzionali iscritte successivamente, in caso di connessione o di collegamento investigativo con reati già in precedenza iscritti, quando le indagini riguardano le fattispecie per i quali sono già previsti, dalla previgente disciplina, termini più ampi per il compimento delle indagini preliminari.
- per i nuovi procedimenti, quelli nei quali accanto alla notizia per un reato di natura contravvenzionale, siano iscritte notizie di reato diverse (delitti), per le quali non è ancora scaduto il termine per le indagini preliminari e nei quali si giustifichi l'esigenza di una trattazione unitaria del procedimento;
- i procedimenti nei quali deve escludersi che si sia verificata una ingiustificata inerzia del p.m. procedente, in quanto le indagini risultano completate e si è in attesa di comunicazioni da parte della autorità amministrativa dell'eventuale avvenuta esecuzione delle prescrizioni imposte da parte dell'indagato.

In ogni caso, prima di inoltrare gli elenchi, i colleghi Sostituti Procuratori valuteranno se sussistono i presupposti per formulare e presentare tempestiva richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, qualora le stesse siano di natura complessa, nei sensi in parte motiva sopra indicati.

Infine, come sollecitato dalla Procura Generale, sarà necessario che in occasione della trasmissione degli elenchi riepilogativi dei procedimenti, oltre ai dati sopra richiamati per il singolo procedimento, si provveda anche alla verifica se il procedimento rientri tra quelli a trattazione prioritaria, secondo i criteri di priorità fissati nel vigente programma organizzativo, indicazione che andrà evidenziata nella trasmissione degli elenchi al Procuratore Generale.

Si suggerisce di operare tale verifica periodicamente, per il monitoraggio anche delle successive scadenze, secondo cadenze temporali che andranno concordate con i singoli Sostituti Procuratori.

Si assicuri l'attuazione della presente direttiva, la quale viene trasmessa:


Ai signori Procuratori Aggiunti ed a tutti i Sostituti Procuratori e loro segreterie in sede;

Ai Direttori dei Servizi amministrativi, per opportuna conoscenza.

Al sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Firenze 24/10/2023

Il Procuratore della Repubblica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Della Rocca', written in a cursive style.



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO LA CORTE D'APPELLO**  
**FIRENZE**

Firenze,

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto

LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione delle notizie di reato al procuratore Generale. Trasmissione Elenchi settimanali ex art. 127 disp. att. c.p.p.

Si rammenta che il termine per le comunicazioni in oggetto inizierà a decorrere, per quanto riguarda i reati contravvenzionali, decorsi 6 mesi dalla data di iscrizione dei procedimenti iscritti successivamente al 30.12.2023, decorso altresì l'ulteriore periodo c.d. di "riflessione" della durata di 3 mesi.

Si rammenta, altresì, che ai fini dell'eventuale avocazione da parte del Procuratore Generale nei casi di cui agli artt. 412 e 421 bis co. 2 c.p.p., si terrà conto dei criteri di priorità eventualmente contenuti nel progetto organizzativo del rispettivo ufficio (art. 127 disp. Att. c.p.p.).


Pertanto, i signori procuratori della Repubblica in indirizzo vorranno curare che le loro Segreterie incaricate dell'inoltro settimanale degli elenchi riepilogativi, oltre ai dati previsti dal comma 3 dell'art. 127 disp. att. c.p.p. provvedano tra l'altro alla indicazione relativa alla eventuale trattazione prioritaria del singolo procedimento.

L'occasione mi è gradita per porgere

Cordiali Saluti,

L'AVVOCATO GENERALE

Fabio Origlio



ORIGLIO FABIO  
MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA  
25.09.2023  
10:33:51  
GMT+00:00



m\_dg.DOG07.24/08/2023.0031847.U



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche  
di coesione*

*Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati*

*AP/AR/mm-mp-sb*

*1 allegato: interventi correttivi Consolle e Document@*

*Ai Signori Presidenti delle Corti d'Appello  
LORO SEDI*

*Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d'Appello  
LORO SEDI*

*Ai Signori Presidenti dei Tribunali  
LORO SEDI*

*Ai Signori Procuratori della Repubblica  
LORO SEDI*

*Alla Procura Europea  
SEDE*

*Ai Signori RID  
LORO SEDI*

*Ai Signori MAGRIF  
LORO SEDI*

*Ai Signori Dirigenti Amministrativi di  
Corti di Appello*

*Procure Generali presso le Corti d'Appello  
Tribunali*

*Procure della Repubblica  
Procura Europea*

*LORO SEDI*

*E, p.c.:*

*Al Signor Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,  
l'analisi statistica e le politiche di coesione*

*Al signor Direttore Generale della Direzione Generale di statistica e  
analisi organizzativa*

*Ai Signori Dirigenti dei C.I.S.I.A.  
LORO SEDI*

**Oggetto:** SICP: interventi correttivi e interventi evolutivi su Consolle Penale per i moduli Giada  
2 – statistiche - ruolo – scadenziario. Document@: interventi correttivi

*Nell'ambito dell'attività di adeguamento dei sistemi giustizia, sono in programma una serie di aggiornamenti che coinvolgono i sistemi distrettuali di SICP e i sistemi circondariali Document@.*

*In particolare, verrà aggiornato il modulo Consolle alle versioni: 3.9.0.0 - 3.10.0.0 - 3.11.0.0 - 3.12.0.0 e l'applicativo Document@ alla versione 8.23.07.28.*

*Il prossimo 1/09/2023, alle ore 8:00, si procederà alla installazione delle modifiche in oggetto in ambiente di Esercizio con interruzione dei servizi dalle ore 16:30 del 31/08/2023 salvo complicazioni.*

*Gli atti urgenti dovranno pertanto essere gestiti, in tale lasso temporale, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM 264/2000.*

*Dopo la messa in esercizio, si prega di segnalare eventuali anomalie o regressioni aprendo il ticket all'assistenza attraverso i seguenti canali:*

*Portale: <https://helpdesk.giustizia.it>,*

*Numero verde: 800.749.049,*

*E-mail: [assistenza@giustizia.it](mailto:assistenza@giustizia.it).*

*A beneficio degli utenti, si riepilogano gli interventi evolutivi realizzati sui moduli di Consolle:*

*- **Modulo Giada 2***

*La evoluzione relativa a Giada 2 modifica il metodo di fissazione delle udienze richieste dagli uffici di Procura e dagli Uffici GIP all'Ufficio Dibattimento, che non avverrà più in direzione del nominativo di un singolo magistrato, bensì nei confronti di una nuova entità chiamata "ruolo", in modo che le suddette fissazioni non si interrompano in caso di temporanea assenza del giudice titolare.*

*Siccome l'entità "ruolo" rimane attiva indipendentemente dalla effettiva associazione con un magistrato, la sua introduzione risolve la nota problematica relativa ai casi di assenza, sostituzione o alternanza di diversi magistrati sullo stesso ruolo, restando possibile, con l'aggiornamento in oggetto, continuare a fissare i procedimenti sul "ruolo", anche nell'eventualità che i giudici effettivamente presenti siano in numero inferiore a quelli previsti in pianta organica.*

*Ulteriore vantaggio derivante dalla introduzione del concetto di "ruolo" è quello di semplificare la gestione dell'associazione ruolo-magistrato.*

*Al momento del passaggio in esercizio dell'evolutiva in parola verrà temporaneamente sospesa la possibilità di fissare udienze fino al completamento dell'attività di riconfigurazione di Giada 2 da parte degli Uffici del Dibattimento.*

*La suddetta attività si sostanzia nella creazione di ruoli in numero corrispondente ai magistrati assegnati in pianta organica (rectius: dei ruoli attualmente previsti in Giada 2) e la loro successiva associazione al nominativo del giudice titolare del ruolo e presente in servizio (ad esempio, qualora in pianta organica vi siano 10 magistrati, ma solo 8 attualmente presenti, dovranno essere creati 10 ruoli, dei quali solo 8 da associare ai magistrati effettivamente presenti, per poi provvedere all'associazione dei ruoli vacanti con i magistrati che successivamente entreranno in servizio o che concretamente ne diverranno titolari).*

*Si ribadisce, come già evidenziato nella nota DGSIA prot. 0002469 del 07.08.2023, che questa evolutiva non avrà nessun impatto sulle udienze già fissate fino al 31.08.2023.*

*È previsto lo svolgimento di apposito webinar in data 31.08.2023 alle ore 10.30, che illustrerà agli Uffici le operazioni da effettuare per la creazione dei nuovi ruoli e la loro associazione ai nominativi dei magistrati.*

Per partecipare all'evento ci si può collegare al seguente link:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_N2Vky2IzMTgtYzJlNC00MzBILWE0NDAtNjJjMmE0MjJmZjFh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2C%22Oid%22%3A%224ef74c3c-3360-42f6-b935-4926f67d1ef6%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2Vky2IzMTgtYzJlNC00MzBILWE0NDAtNjJjMmE0MjJmZjFh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2C%22Oid%22%3A%224ef74c3c-3360-42f6-b935-4926f67d1ef6%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)

(qualora il collegamento diretto a tali link non si attivasse, si invitano gli utenti a copiare l'indirizzo con il tasto destro del mouse ed incollarlo nel browser).

In ogni caso la registrazione dell'evento sarà pubblicata sulla Piattaforma e-learning del Ministero.

- **Modulo Consolle/ruolo e scadenario**

Con la evoluzione rilasciata sono state realizzate procedure di estrazione, da ReGeWEB, degli elenchi dei fascicoli caratterizzati da inerzia del PM ai sensi del novellato articolo 127 disp. att. c.p.p., distinti per registro NOTI e IGNOTI.

I suddetti elenchi possono essere consultati e gestiti dal Pubblico Ministero, che ne redigerà bozza da inviare alla segreteria per il successivo inoltra settimanale alla Procura Generale.

Parimenti sono state realizzate le funzionalità di consultazione e gestione dei suddetti elenchi per i Procuratori Generali.

Per l'accesso e la gestione degli elenchi citati è necessario che gli utenti siano abilitati, nel proprio profilo, alla macrofunzione "RUOLO".

Completa l'evoluzione in parola la previsione, sullo scadenario di Consolle per l'Ufficio PM, della nuova tipologia di scadenza denominata "Termine riflessione (407 bis. c.2)"

Lo stesso scadenario esporrà inoltre, nel riepilogo delle scadenze dei termini di indagine, sia la data di scadenza "minima" che la nuova data di scadenza "massima", come introdotta recentemente su ReGeWEB.

- **Modulo Consolle/statistiche ed elenchi**

Con le versioni di Consolle in distribuzione saranno gestiti i flussi definitivi legati alla messa alla prova nonché le definizioni in seguito a esito positivo della messa alla prova, accertamento della incapacità irreversibile, esito positivo condotte riparatorie, improcedibilità, irreperibilità e particolare tenuità del fatto.

Si ricorda che il manuale utente aggiornato di tutti i moduli di Consolle è online nella sezione "Help".

Si allega riepilogo degli interventi correttivi su SICP e su Document@

*Il Direttore Generale*

*Vincenzo De Lisi*

De Lisi  
Vincenzo  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
24.08.2023  
09:33:51  
GMT+01:00

Documento firmato digitalmente in epigrafe  
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

